



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a “Titoli accademici ed Esami di Stato”;

VISTO il Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018 n. 58 e in particolare l’art. 3 che prevede lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all’interno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;

VISTO il verbale del 16/01/2020 del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia ;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 10 febbraio 2020 nella quale sono indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo dell’anno 2020;

VISTA la circolare MIUR n. 3821 del 12 Febbraio 2020 riguardante i chiarimenti sull’ Ordinanza Ministeriale n. 90 del 10 febbraio 2020

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO l’art. 12 del D.M. 28 giugno 2012 n. 196, relativo agli “studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia”;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

INDICE

ART. 1

La 1^a e la 2^a sessione anno 2020 dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, che terminerà il 16 luglio 2020 (prova scritta) per la prima sessione e il 25 febbraio 2021 (prova scritta) per la seconda sessione.

ART. 2

Possono presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato:

a) Candidati con tirocinio post lauream D.M. N. 445/2001

Per l’ammissione all’esame è richiesta la Laurea in Medicina e Chirurgia (Laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero diploma di Laurea magistrale afferente alla classe LM-41 ovvero Laurea

dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni), ovvero analogo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, **conseguita o da conseguire entro il 31 marzo 2020 per la I sessione ed entro il 31 Ottobre 2020 per la II sessione** per tutti coloro che stanno espletando il tirocinio post lauream , secondo le modalità di cui al D.M. N. 445/2001 e lo ultimeranno entro la data prevista per la sessione di esame alla quale intendono partecipare e per coloro che hanno ultimato il tirocinio post lauream , secondo le modalità di cui al D.M. N. 445/2001;

b) Candidati con tirocinio post lauream D.M. N. 58/2018

Per l'ammissione all'esame è richiesta la Laurea in Medicina e Chirurgia (Laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero diploma di Laurea magistrale afferente alla classe LM-41 ovvero Laurea dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni), ovvero analogo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, **conseguita o da conseguire entro il 13 luglio 2020 per la I sessione ed entro il 15 Febbraio 2021 per la II sessione** per tutti coloro che stanno espletando il tirocinio durante il corso di studi , secondo le modalità di cui all' art. 3 del DM 58/2018, che potranno partecipare all'esame previo positivo completamento dell' esame stesso e conseguimento del titolo di studio entro le date suindicate per la sessione di laurea alla quale intendono partecipare;

Coloro che al momento della domanda di iscrizione non hanno ancora conseguito il titolo, devono presentare domanda di ammissione in qualità di LAUREANDI, rispettando i termini di apertura e di scadenza, a pena di esclusione dall'esame

ART. 3

La domanda, di ammissione, in carta semplice, alla prima sessione , disponibile sul portale studenti dal 24 Febbraio 2020, deve essere presentata entro il **06 marzo 2020** ed alla seconda sessione entro **l'8 ottobre 2020**, direttamente presso il Servizio Speciale Post-Lauream dell'Università degli Studi di Palermo o spedita, improrogabilmente entro i termini sopraindicati a mezzo raccomandata A.R. (a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo:

**Università degli Studi di Palermo "Servizio Speciale Post-Lauream- Ufficio Esami di stato",
Edificio 3 – Viale delle Scienze - 90128 Palermo, con l'indicazione sulla busta della dicitura
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO" .**

I candidati possono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla ordinanza Ministeriale n. 90 del 10 Febbraio 2020.L'indicazione di più di una sede è causa di esclusione.

La domanda, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo di studio conseguito, necessario per la partecipazione all'esame di Stato;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione di nascita (solo per i laureati in altri Atenei);
- attestazione in originale del versamento di € **49,58**, sul c.c.p. n. 205906, intestato a: Agenzia Entrate - Centro operativo di Pescara;
causale: **tassa di ammissione agli esami di Stato**;
- Pagamento bollettino PagoPa (stampato tramite il Portale Studenti al termine della compilazione della pratica) in originale del versamento di € **300.00**
intestato a: Università degli Studi di Palermo
causale: **contributo di partecipazione agli esami di Stato**;

- fotocopia del documento di identità;

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini indicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

I candidati che pur avendo presentato istanza di partecipazione alla prima sessione 2020, fossero nell'impossibilità di potere espletare l'esame, possono presentarsi, solo ed esclusivamente, alla seconda sessione dello stesso anno, producendo a tal fine nuova domanda entro la data dell'8 ottobre 2020 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza, usufruendo, solo in questo caso, del pagamento della tassa e del contributo già effettuato per la prima sessione. Il candidato che, invece, non si presenti ad una delle prove o si ritiri durante una prova, perde il diritto all'esame e non può ottenere in nessun caso il rimborso della tassa e del contributo. Il candidato dichiarato non idoneo, previa presentazione di nuova domanda e pagamento della tassa e del contributo, potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini di versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate con modalità diversa da quella sopra descritta.

In ordine alle autodichiarazioni rese, il candidato, nel caso in cui risultino dichiarazioni false e mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all'ammissione all'esame di abilitazione e non verranno rimborsate le tasse pagate .

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

ART. 4

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla legge n. 17/1999, che, in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitano di trattamento individualizzato per gli esami (assistenza alla persona, tutorato specializzato, trasporto e accompagnamento, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, indicando il tipo di trattamento richiesto. Gli interessati, dovranno fornire, inoltre, comunicazione scritta entro le ore 13:00 del giorno **06 marzo 2020** per la prima sessione e **l'8 ottobre 2020** per la seconda sessione, alla Unità Operativa Abilità Diverse di Viale delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo, al fine di consentire una adeguata organizzazione del servizio richiesto. Successivamente a tale data non si assicura la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove.

I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificata ai sensi della legge n.170 del 8.10.2010, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento

dell'iscrizione sul portale studenti dell'Università di Palermo, e fornire la relativa certificazione alla Unità Operativa Abilità Diverse di Viale delle Scienze - edificio 9 – 90128 Palermo entro le ore 13:00 del giorno **06 marzo 2020** per la prima sessione e **1°8 ottobre 2020** per la seconda sessione.

I trattamenti individualizzati ritenuti opportuni possono consistere , per quanto riguarda la prova scritta, in tempi aggiuntivi:

- del 30 % per i candidati con DSA, DAA o patologia;
- del 50 % per candidati con invalidità civile e/o handicap).

Tutti i candidati in possesso dei seguenti documenti possono richiedere trattamenti individualizzati:

- Diagnosi di Disturbi specifici di Apprendimento (DSA) in base alla L.170/2010 , redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato , accompagnata da un documento di conformità dell' Asl; la documentazione deve essere non più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18 anno di età;
- Certificazione di handicap in base alla Legge 104/92 ;
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% ;
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche temporanea allo studio ;
- Certificazione di Disturbo Aspecifico dell' Apprendimento (DAA),
- Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di candidati con problematiche riferibili all' area dell' apprendimento , supportate da una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà.

ART.5

Il candidato, previa registrazione sul [Portale Studenti](#), utilizza le proprie credenziali per la compilazione e la stampa della domanda di ammissione agli esami di Stato di abilitazione alla professione.

Coloro che risultano già iscritti al Portale Studenti, possono utilizzare le proprie credenziali senza dovere effettuare una nuova registrazione.

La registrazione al Portale Studenti è obbligatoria per tutti coloro che vogliono sostenere l'Esame di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo.

Nella procedura di registrazione al Portale (composta da 4 passaggi) lo studente specifica i propri dati anagrafici, di residenza e di domicilio, indicando altresì un indirizzo e-mail valido, al quale vengono comunicate le modalità di attivazione dell'account personale ed i valori dello *username* e della *password*. Dopo la registrazione lo studente può modificare la password e l'indirizzo e-mail, previo controllo di validità del nuovo indirizzo.

La compilazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, può essere effettuata utilizzando una delle seguenti voci, presenti all'interno della sezione Pratiche Studente del Portale Studenti:

- **Nuova pratica:** pagina mediante la quale è possibile creare una nuova pratica;
- **Le mie pratiche:** pagina mediante la quale è possibile visualizzare la lista delle proprie pratiche, (tra cui quella relativa alla domanda per l'abilitazione all' esercizio della professione) e i dati principali associati ad esse.

Finché una pratica risulta “Da completare sul web”, la pratica può essere modificata ed anche eliminata. Una volta confermata la pratica sul web, è possibile procedere alla stampa della domanda e del bollettino di versamento PagoPa. In caso di errori, il candidato può decidere di compilare una nuova pratica, specificare correttamente i dati e generare una nuova domanda di partecipazione agli esami di Stato, ignorando la vecchia pratica confermata.

ART. 6

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445.

Per coloro che seguono il tirocinio pre-lauream ai sensi del D.M. n.58/2018 l'esame di abilitazione consisterà nella sola prova scritta

ART.7

Per tutti coloro che devono ancora svolgere il tirocinio post lauream , secondo le modalità di cui al D.M. N. 445/2001 e lo ultimano entro la data prevista per la sessione di esame alla quale intendono partecipare , per coloro che hanno ultimato il tirocinio post lauream , secondo le modalità di cui al D.M. N. 445/2001, il tirocinio valutativo, che inizierà il **07 aprile 2020** per la I sessione e il **04 novembre 2020** per la II sessione, ha una durata di tre mesi, articolato in tre prove, che si svolgono a rotazione:

-un mese presso un reparto di Medicina, un mese presso un reparto di Chirurgia, un mese presso un Ambulatorio di Medicina Generale convenzionato col SSN. Pertanto ad ogni candidato vengono assegnate tre sedi di svolgimento e altrettanti tre Medici-Tutor (uno per ogni mese e in rapporto 1:1).

La frequenza, che deve prevedere un'attività non inferiore alle 100 ore mensili, ha valenza di prova d'esame e avviene sotto la diretta responsabilità e a cura del Medico-Tutor/Valutatore.

Al termine di ogni mese di frequenza ciascun Tutor esprime una valutazione con punteggio numerico in trentesimi (minimo 18 - max 30) secondo i criteri specificati sul libretto-diario, conforme ai criteri indicati dalla Commissione Nazionale prevista dal D.M. n. 445/2001.

Sono ammessi alla prova scritta i candidati che nella prova pratica hanno ottenuto un punteggio complessivo minimo (somma dei tre voti) di punti 60 su 90 (non meno di 18/30 in ciascuno dei tre mesi, ma con una somma delle tre prove non inferiore a 60).

ART.8

per tutti coloro che stanno espletando il tirocinio durante il Corso di Studi, il tirocinio valutativo, che inizierà il **07 aprile 2020** per la I sessione e il **04 novembre 2020** per la II sessione, si svolgerà ai sensi del D.M. n. 58/2018 e del verbale del 16/01/2020 del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia ;

ART. 9

Alla prova scritta si accede previo superamento del tirocinio pratico di cui all'art.7. La prova scritta, ai sensi del comma 3 art. 2 della legge. n. 445 del 2001 consiste nella soluzione di 180 quesiti a risposta multipla. E' divisa in due parti di 90 quesiti, da svolgere in 150 minuti per ciascuna, che si svolgono, in sequenza, in un'unica giornata. Il punteggio è così attribuito:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- -0,25 per ogni risposta errata.

La prova si intenderà superata al conseguimento di un punteggio di almeno 60 punti in ciascuna delle due parti e del punteggio complessivo di 120/180.

Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame.

Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo “anagrafica”; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido. Il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera.

Il candidato ha la possibilità di correggere una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta.

Il candidato al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. L'inserimento nella busta del modulo “anagrafica” costituisce elemento di annullamento della prova.

A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della commissione a pena della nullità della prova, e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il modulo per i dati anagrafici.

Al termine della prova di esame i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove a fronte delle domande presentate; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al Ministero ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali

ART. 10

Per sostenere la prova ogni candidato deve essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 445/2001, i candidati non possono comunicare tra loro né con l'esterno, né possono consultare alcun testo, né introdurre in aula cellulari o altri mezzi di comunicazione, pena l'esclusione dall' esame.

All' atto del riconoscimento in entrata, verrà chiesto di consegnare eventuali cellulari o altre apparecchiature informatiche che verranno restituiti alla fine delle due parti della prova. Pertanto qualora si verificassero comportamenti contrari a tali norme la Commissione, potrà disporre l'annullamento della prova, con effetto immediato.

ART.11

Il voto di abilitazione è il risultato della somma delle 5 prove, che devono essere tutte sufficienti (non meno di 18 nei tre mesi di prova pratica , ma con una somma delle tre prove non inferiore a 60 , non meno di 60 in ciascuna delle due prove scritte). Alla fine della prova scritta, l'Ufficio procederà alla somma dei cinque risultati (delle tre prove di tirocinio e delle due prove scritte). Voto minimo finale = 180 Voto massimo finale =270.

La correzione degli elaborati avverrà al CINECA in forma anonima e mediante lettura elettronica. I risultati finali (elenco dei candidati abilitati e non abilitati) verranno resi pubblici mediante pubblicazione in rete, all' indirizzo:

<http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.esamidi stato/>

ART. 12

I candidati che, sommando le tre prove di tirocinio (superate ciascuna con esito sufficiente) non conseguono il punteggio minimo complessivo di 60/90, **non** sono ammessi alla prova scritta e conseguono un esito negativo. Dovranno presentare nuova domanda di ammissione, seguire le procedure di iscrizione entro i termini stabiliti e ripetere i versamenti previsti di tasse e contributi (vedi art. 3).

Per non dovere ripetere il tirocinio è consentita **una sola bocciatura** alla prova scritta. Dopo la seconda bocciatura consecutiva, si dovrà ripetere anche la prova di tirocinio. Ciò ai sensi del D.P.R. N. 445/2001 – ART.2: “Ove il candidato non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella **sessione immediatamente successiva**, deve ripetere entrambe le prove.”

Pertanto:

- il candidato che al termine del tirocinio, non supera la prova scritta potrà ripeterla nella sessione successiva senza dover ripetere il tirocinio.
- il candidato che non supera la prova scritta per due volte consecutive, dovrà ripartire dall' inizio e ripetere anche il tirocinio.

In entrambi i casi si dovranno seguire le procedure di iscrizione entro i termini stabiliti e ripetere anche i versamenti previsti di tasse e contributi (vedi art. 3)

ART. 13

Il candidato che, in regola con la presentazione della domanda di ammissione, non si presenta al suo turno per lo svolgimento della prova di tirocinio, dovrà ripetere le procedure di iscrizione entro i termini stabiliti (vedi art. 3) ad esclusione del versamento di tassa governativa e contributo che restano validi alla sessione successiva.

Lo svolgimento parziale del tirocinio (solo uno o due mesi sui tre complessivi) rende nullo l'intero svolgimento. Ai sensi del D.P.R. N. 445/2001 – ART.2: “Qualora il candidato non possa partecipare alla prova scritta nella prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio, **per motivi personali gravi e documentati**, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva”. Pertanto:

Chi è stato assente alla prova scritta al termine del tirocinio potrà sostenerla nella sessione immediatamente successiva senza dover ripetere il tirocinio, conservando il punteggio acquisito **solo se** in grado di documentare **i gravi motivi personali** che gli hanno impedito di presentarsi alla prova. In questo caso dovrà:

- Seguire le procedure d'iscrizione entro la data di scadenza (vedi art...) senza effettuare il pagamento di tasse e contributi;
- Presentare contestuale domanda, in carta libera, di riconoscimento del tirocinio svolto e di esonero dal pagamento delle tasse, allegando documentazione relativa ai motivi dell'assenza.

I gravi motivi verranno valutati dai competenti organi dell'amministrazione

- In caso di accoglimento della domanda sarà ammesso automaticamente a sostenere la prova scritta senza dover ripetere il tirocinio.
- In caso di diniego dovrà versare le tasse di ammissione previste dall' art. 3 e ripetere anche la prova pratica di tirocinio;

chi è stato assente alla prova scritta per due sessioni consecutive perde il diritto a conservare il punteggio acquisito nel tirocinio , dovrà ripartire dall' inizio e ripetere anche il tirocinio. Dovrà seguire le procedure di iscrizione entro i termini stabiliti e ripetere anche i versamenti previsti di tasse e contributi (vedi art. 3)

ART. 14

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 24 del 7 agosto 1990 è il dott. Vincenzo Fricano, Funzionario responsabile della UO Esami di Stato.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 243/2018 del 07 Febbraio 2018).

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni richiamate nel DM n. 334 del 24 aprile 2013 e nelle leggi vigenti.

IL RETTORE

Prof. Fabrizio Micari